



COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta
Via Municipio, C.A.P. 81010
Tel 0823/863042 Fax 0823/863616

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 18/11/2010

OGGETTO: Regolamento Consiglio Comunale - Modifica

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 17,46, in prosieguo di seduta, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Argentino Pio Mancini.

All'appello risultano presenti:

Numero d'Ordine	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DI SORBO Giuseppe - Sindaco	SI	
2	MANCINI Argentino Pio - Presidente del Consiglio	SI	
3	DELLA MORTE Pietro Ugo - Vicesindaco	SI	
4	DELLA MORTE Lino	SI	
5	MARCUCCIO Raffaele	SI	
6	COPPOLA Nadia	SI	
7	TEBANO Antonio	SI	
8	SIVO Pietro	SI	
9	SCALZITTI Irene	SI	
10	CAMPAGNANO Nicola Giacomo	SI	
11	MARCUCCIO Gennaro	SI	
12	CAMMAROTA Fiorentino	SI	
13	COPPOLA Maria Elena	SI	
	Totale	13	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Scialdoni, incaricato della redazione del verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Argentino Pio Mancini, in qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto iscritto al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di delibera con il suo Allegato A, corredata dal parere di regolarità tecnica che si allega sub I al presente atto;

Ritenuto non necessario il parere di regolarità contabile;

Visto lo Statuto;

Visto il Tuel;

Udito il PRESIDENTE che passa la parola al Sindaco;

Udito il SINDACO che illustra la proposta e procede con la lettura di alcuni articoli ponendo in confronto il regolamento del consiglio in vigore e la modifica che si propone;

Udito il Consigliere COPPOLA M.E. che richiede le motivazioni dei limiti ai diritti ai consiglieri;

Udito il segretario comunale che, a seguito della richiesta di intervento del Sindaco dichiara che il diritto dei consiglieri all'accesso è un diritto indiscusso e senza limiti ma che in ogni caso il Consiglio comunale può dettare una disciplina delle modalità di accesso.

Udito il Consigliere CAMPAGNANO che in considerazione dei tempi di intervento limitato a 10 minuti, ritiene lo stesso non adeguato ad un consiglio come quello di Castel Campagnano che non conta certamente 50 consiglieri. Lo stesso chiarisce come dal 1998 e dunque in circa 12 anni di consigli comunali a cui ha assistito non si è mai sfiorata la mezzanotte. Il limite temporale può costituire un limite inaccettabile in considerazione del momento di crescita che può nascere da un dibattito in sede consiliare. Con riferimento all'accesso agli atti, il Consigliere ritiene che il nuovo articolo 49 ipotizza la possibilità di un esito negativo della richiesta di accesso, trasformando il controllato in controllore, dal momento che il Consiglio Comunale ha un ruolo di controllo sulla attività amministrativa, senza limiti. Il Consigliere cita alcune sentenze del Consiglio di Stato da cui emerge che il diritto all'accesso del consigliere non può essere disatteso con riferimento agli atti riservati, in considerazione del fatto che i consiglieri sono tenuti al segreto. Il Consigliere richiama la circolare della Provincia di Isernia sul punto dichiarando di allegarla agli atti (all.II). In considerazione ai tempi previsti, il Consigliere ritiene che la funzione di controllo è insita all'immediatezza e può avere solo una logica e una giustificazione nel caso di ricerca storica. Con riferimento ai tempi del dibattito il consigliere critica la disposizione secondo cui il relatore non ha limiti di tempi. Il Consigliere propone pertanto uno stralcio di tale norma.

Udito il Consigliere Gennaro MARCUCCIO che chiede delucidazioni in ordine alle motivazioni che hanno spinto a dettare una disciplina per l'accesso agli atti. Lo stesso propone di incontrarsi in altra sede al fine di concordare le disposizioni e poi ratificare l'incontro in successivo consiglio.

Udito il SINDACO che chiarisce come l'amministrazione stia lavorando all'albo pretorio online, con la conseguenza che gli atti saranno oggetto di conoscenza immediata. La modifica regolamentare investe una problematica più ampia e dunque gli atti che possono impegnare e intralciare la normale attività gli uffici comunali.

Udito il PRESIDENTE che ritiene fondamentale l'introduzione di una norma di disciplina del dibattito al fine di evitare e sensibilizzare un dibattito improntato alla correttezza, che finora è mancato.

Udito il Presidente che, esaurita la discussione, invita il Collegio a votare:

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti 13

Favorevoli 9

Contrari 4 (Campagnano, Coppola Maria Elena, Marcuccio Gennaro, Cammarota Fiorentino)

Astenuti 0

DELIBERA

di approvare integralmente, come di fatto approva, la proposta di delibera ad oggetto: **Regolamento Consiglio Comunale – Modifica unitamente all'Allegato A.**

e con la seguente successiva votazione resa in forma palese:

Presenti 13

Favorevoli 9

Contrari 4 (Campagnano, Coppola Maria Elena, Marcuccio Gennaro, Cammarota Fiorentino)

Astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, § del D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

La seduta continua.....



I

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale

Oggetto: Regolamento Consiglio Comunale – Modifica

Richiamato il vigente regolamento del consiglio comunale approvato con delibera n. 24 del 18.05.2001;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche ed integrazioni di cui all'allegato A al fine di meglio disciplinare e regolamentare i diritti dei consiglieri comunali;

Richiamato l'articolo 38, 42 e 43 del Tuel;

Richiamato lo statuto comunale;

Propone

di approvare integralmente le modifiche ed integrazioni di cui all'allegato A del presente atto.

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito a quanto in essa contenuto.



Giuseppe Sorbo
Il Sindaco
Dott. Giuseppe di Sorbo

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del dlgs 267/00

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco, responsabile del servizio amministrativo - finanziario del Comune di Castel Campagnano, con riferimento alla sopra riportata proposta di delibera esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Castel Campagnano, 15/11/2010

Il responsabile del servizio finanziario

Dott. Alfonso Musco

Alfonso Musco



Gli articoli 18 "Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi", 19 "Diritto di sottoporre le deliberazioni della giunta e del consiglio a controllo preventivo di legittimità" e 20 "Facoltà di visione degli atti- rilascio di copia delle deliberazioni" sono sostituiti e integrati dai seguenti:

Art. 18

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali - definizione

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art.43 del Dlgs 267/2000 e nel rispetto degli artt.42 e 78 del Dlgs 267/00, è il diritto riconosciuto ai Consiglieri Comunali per l'effettivo esercizio delle loro funzioni:

- di esame o visione;
- di estrazione di copia dei documenti amministrativi;
- di informazione sullo stato degli atti e dei procedimenti utili all'espletamento del mandato elettorale, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art 18 bis

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali - finalità e ambito di applicazione

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso a quei documenti amministrativi che siano utili all'espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato, il quale costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante ed il limite a tale diritto pretensivo, di seguito rappresentato e precisato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le funzioni dei Consiglieri Comunali sono quelle relative all'attività di indirizzo e di controllo politico e amministrativo e all'approvazione degli atti fondamentali elencati in maniera esaustiva all'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.
3. L'esercizio delle funzioni esistenti in capo ai componenti il Consiglio Comunale come sopra elencate e, quindi, l'esercizio del diritto di accesso riconoscibile nell'attuazione delle funzioni pubblicistiche, non può invadere le funzioni, le competenze e la responsabilità dei responsabili del servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto di accesso in capo ai Consiglieri è necessario rispettare il principio della separazione dei poteri politico e gestionale ed il relativo dovere, in capo all'Amministratore, di non —ingerenza" nell'attività dei responsabili dei servizi, principio espresso all'art. 78 del D.Lgs. 267/2000.
4. L'accesso sugli atti emessi dall'Amministrazione va riconosciuto, pertanto, quando gli stessi siano collegati in via preparatoria o attuativa all'attività di indirizzo e controllo sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, cui l'accesso è finalizzato.

Art. 18 ter

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali - gratuità

1. L'accesso ai documenti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali, allorché venga ritenuto ammissibile, è in linea di massima gratuito.

Art. 18 quater

Diritto di accesso dei Consiglieri Comunali - segreto

1.I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge e sono personalmente responsabili delle conseguenze derivanti dalla illegittima divulgazione di dati e notizie riservate.

Art. 18 quinquies

Diritto di accesso ai documenti amministrativi: limiti

1. Nell'ambito di applicazione di cui all'art. 18 bis del presente regolamento i documenti Amministrativi non possono essere sottratti all'accesso dei consiglieri comunali, se non nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'accesso ai documenti amministrativi è escluso in toto ai consiglieri comunali:

- quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari;
- quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le aziende strettamente strumentali all'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- quando i documenti riguardino i curricula e le situazioni personali o familiari di personale in servizio;
- quando i documenti riguardino i rapporti di consulenza e patrocinio legale, nonché tutti quegli atti oggetto di vertenza giudiziaria, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del segreto istruttorio;
- quando risulti con evidenza che l'accesso è richiesto per scopi diversi da quelli connessi con l'esercizio del mandato elettorale;
- per gli atti preparatori nel corso di formazione dei procedimenti di competenze della Giunta, del Consiglio, del Sindaco o dei responsabili dei servizi in quanto ancora non costituenti provvedimenti finali;

3. È escluso l'accesso nella forma della riproduzione fotostatica, per evidenti ragioni organizzative, tecniche ed economiche, ritenendo soddisfatto l'obbligo di informazione nei confronti del consigliere con la visione o pubblicazione degli atti e riproduzione dati su supporto informatico, ove richiesto, nei seguenti casi:

- a) per i progetti ed i relativi elaborati, ancorché richiamati o allegati in atti deliberativi o in provvedimenti gestionali, in quanto trattasi di specificazioni tecniche sottratte alla competenza dei consiglieri, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 o del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42;

Art. 18 sexies

Diritto di accesso sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, nonché di avere tutte le notizie e informazioni utili per l'esame delle stesse.

Art. 18 septies

Diritto di accesso: divieto di riproduzione, diffusione ai fini commerciali o privati, di documenti, di informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso

1. Non è consentito, in ogni caso, riprodurre, diffondere o comunque utilizzare ai fini commerciali o privati i documenti e le informazioni ottenute da parte di consiglieri comunali mediante l'esercizio

del diritto di accesso, ai sensi del presente regolamento.

Art. 19

Esercizio del diritto di accesso ai documenti: accoglimento della richiesta di accesso, non accoglimento della richiesta, differimento, limitazione

1. Il diritto di accesso ai documenti è esercitato dai consiglieri comunali di norma mediante richiesta scritta indirizzata al responsabile del servizio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
2. Il consigliere deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.
3. La richiesta di accesso è esaminata dal responsabile di cui al comma 1; il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Lo stesso termine può essere prorogato sino a 60 giorni nei casi legati ad esigenze organizzative (assenza di personale o altro) o di carico di lavoro. Il procedimento di accesso si può concludere con tre tipi di provvedimento:
 - Con l'accoglimento della richiesta ;
 - Con il non accoglimento della richiesta;
 - Con il differimento o la limitazione dell'accesso;
4. Qualora la richiesta si ritiene accoglibile, ai sensi dell'art. 18 bis del presente regolamento, il responsabile del procedimento provvede mediante: l'esibizione del documento, l'estrazione di copia, ovvero altra modalità idonea.
5. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
6. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segno su di esso o comunque alterarli in qualsiasi modo.
7. L'esame dei documenti è effettuato dal consigliere richiedente, il quale può prendere appunti, trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
8. La copia dei documenti richiesti, qualora non si applichi la limitazione di cui all'art. 18 quinquies, è rilasciata gratuitamente con la seguente annotazione: 'copia destinata agli usi esclusivamente inerenti la carica di consigliere comunale ricoperta dal richiedente'.
9. Il non accoglimento della richiesta di accesso è disposto dal responsabile del procedimento ed è motivato con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 18 quinquies del regolamento ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.
10. Il differimento oltre il termine di cui al comma 3 o la limitazione dell'accesso è disposta dal responsabile del procedimento di accesso, ove sia necessario assicurare la tutela agli interessi di cui all'art. 18 quinquies.
11. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata e la motivazione.

Art. 19 bis

Ricorso contro i provvedimenti di non accoglimento della richiesta di accesso

1. Contro i provvedimenti del responsabile del procedimento, di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso ai documenti amministrativi, è data facoltà al consigliere interessato di proporre ricorso nel termine di 10 giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi al Sindaco.

2. Il Sindaco decide entro 10 giorni dal deposito del ricorso, udito il consigliere che ne ha fatto richiesta e il responsabile del procedimento.

3. Al Sindaco competono inoltre le decisioni inerenti sulla violazione degli artt. 18 quater e 18 septies del presente regolamento.

Art. 20

Accesso al Protocollo informatico

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso al protocollo informatico generale dell'ente con le modalità previste dagli articoli 19 e 19 bis del presente regolamento.

2. Il Consigliere Comunale non può abusare del diritto di cui al comma precedente piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente.

3. L'abuso di cui al comma precedente è motivo di rigetto della richiesta di accesso.

Dopo l'art. 43 "ordine della discussione" è inserito il seguente articolo:

ARTICOLO 43 bis

MODALITÀ' ORDINE E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri pronunciano i loro interventi parlando dal proprio posto rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.

2. Non può essere interrotto che dal Presidente e solo nel caso di divagazioni e ripetizioni inutili quando, nell'esprimersi, gli avvenisse di usare parole non corrette.

3. Sui vari argomenti il Presidente, dopo aver dato eventualmente la parola al relatore la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine di precedenza.

4. Se nessuno chiede la parola si passa senz'altro alla votazione.

5. Gli interventi dei Consiglieri non possono durare più di dieci minuti.

6. Ogni consigliere ha diritto di replica che non può durare più di tre minuti.

7. Il Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.

8. Su ogni materia hanno diritto di intervenire, oltre agli altri Consiglieri, gli Assessori competenti e gli esperti che siano stati invitati ai sensi del presente regolamento.

9. Non è previsto limite di tempo per il relatore delle proposte di deliberazione. Quest'ultimo ha diritto di intervenire in qualsiasi momento nella discussione.

10. Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

All'articolo 51 "La partecipazione del segretario all'adunanza" dopo il comma 2 è inserito il seguente comma

"3. Nei casi di assenza o impedimento del Segretario durante o nelle ore immediatamente precedenti l'inizio dei lavori oppure qualora egli si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge e, conseguentemente, debba ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione che abbiano a verificarsi il Presidente può incaricare uno dei Consiglieri a svolgere le funzioni di segretario unicamente per deliberare su uno o più argomenti posti all'esame del Consiglio con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale."





MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Isernia*

Prot. N. 1484 del 15/01/2009

Isernia, 14 gennaio 2009

- AL SIG. PRESIDENTE PROVINCIA
- AL SIG. PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIALE
- AL SIG. SEGRETARIO GENERALE PROVINCIA
ISERNIA

- AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
- AI SIGG. PRESIDENTI CONSIGLI COMUNALI
- AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI
LORO SEDI

Oggetto: Diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali e provinciali.

Si è avuto modo di rilevare che anche in questa provincia l'esercizio del diritto di accesso dei Consiglieri agli atti dell'Ente costituisce spesso causa di dissidi che frequentemente sfociano in ricorsi giurisdizionali ed addirittura in denunce penali, accentuando la contrapposizione tra maggioranze e minoranze.

Al fine di offrire un contributo interpretativo sull'annosa problematica del diritto di accesso, si riporta di seguito l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale sull'argomento, che delinea un quadro ormai consolidato dei principi che reggono la materia.

L'accesso dei Consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, disciplinato dall'art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Dalla titolarità del diritto "muneris causa", discende pertanto l'assenza dell'onere della motivazione da parte del consigliere.

In proposito, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109) ed inoltre che il consigliere comunale "non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo" (sentenza sez. V, del 13 novembre 2002, n. 6293).



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Isernia*

Con la sentenza n. 2716 del 4 maggio 2004, lo stesso Consiglio, ha introdotto ulteriori elementi che ampliano e rafforzano il diritto in parola, ritenendo che "... i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione". Pertanto, "... una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione".

Di conseguenza, continua il Consiglio di Stato, poiché il citato art. 43 "... attribuisce il diritto ai consiglieri comunali di chiedere i documenti ravvisati utili all'espletamento del mandato, la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta".

Risulta, pertanto, illegittima la norma regolamentare con la quale un Comune impone l'obbligo di motivazione alle richieste di atti del Consigliere comunale (Consiglio di Stato, sentenza n. 929 del 22/02/2007).

Quanto alla riservatezza degli atti, essa viene ritenuta dalla stessa sentenza n. 2716/04, sufficientemente tutelata dalla disposizione di cui all'art. 43, comma 2 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce: i consiglieri "sono tenuti al segreto nei casi specificamente i determinati dalla legge". Il Consiglio di Stato osserva, infatti, che "... essendo i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza dei terzi, non sussiste, all'evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere inibito l'accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi".

L'ampia latitudine oggettiva dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e la specificità del titolo che abilita i Consiglieri all'esercizio del diritto di accesso, rispetto a quello generale di cui alla legge n. 241/90, non consentono di apporre alla predetta facoltà conoscitiva limitazioni che non siano espressamente contemplate dalla pertinente disciplina legislativa.

Pertanto il diritto di accesso del consigliere comunale non conosce i vincoli e le limitazioni previsti dall'ordinario accesso di cui alla legge n. 241/1990, ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi.

La legge non prende dunque in considerazione la posizione di coloro che potrebbero opporsi all'accesso (cui accorda come unica protezione l'obbligo del segreto a carico del consigliere comunale, con possibilità di far eventualmente valere nelle sedi competenti la violazione di tale obbligo) e pertanto non è configurabile in materia alcun contro interessato (Cds, sez V, n. 5264/2007)

Dalla citata sentenza n. 2716/2004 emerge con chiarezza che l'attuale orientamento è nel senso dell'impossibilità di opporre diniego all'accesso dei Consiglieri, in considerazione del fatto che "... l'espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall'Amministrazione comunale nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore", tenuto conto che "... qualsiasi limitazione verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del mandato ricevuto".



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Isernia*

In proposito è stato altresì precisato (Cons. Stato, V Sez. , 4 maggio 2004, n. 2716; conforme Cds Sez.V, 9/10/2007 n. 5264) che *"Allorché una richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato risulta, invero, insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato. Il riferimento alle notizie ed alle informazioni "utili" contenuto nella norma in esame, non costituisce affatto una limitazione, se appena si considera l'intero contesto della disposizione. Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per "tutte le notizie e le informazioni... utili all'espletamento del proprio mandato" e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine "utili" contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all'espletamento del mandato"*.

"Ne consegue che il diritto di accesso ricomprende "tutti quegli atti, ancorché non strettamente riferiti alle competenze del Consiglio Comunale, ma inerenti alle potenziali esplicazioni del munus di cui ciascun Consigliere risulta investito" e si estende, quindi agli "atti gestionali ed a quelli rientranti nella competenza della burocrazia comunale"(Parere del CdS 17/12/03, n. 4849).

L'orientamento giurisprudenziale testé ricordato attribuisce, quindi, ai Consiglieri una facoltà di accesso agli atti amplissima che conosce pochissimi limiti. Tra questi, evidentemente, il caso che il consigliere agisca per interesse personale, ipotesi, naturalmente, da dimostrare adeguatamente.

Una limitazione particolarmente significativa al diritto di accesso del consigliere si rinviene nella stessa ratio posta a base del diritto che è quella di consentire un controllo politico inerente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo" demandate dalla legge ai consigli comunali. Già la sentenza del Consiglio di Stato n. 4471 del 2/09/2005 aveva affermato che *"...il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico"*. Successivamente, un ulteriore passo in avanti è stato fatto con la sentenza del CdS n. 6960 del 28/11/2006 con cui è stato puntualizzato che non sono da ritenere coerenti col mandato dei consiglieri richieste di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della formulazione, si risolvano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti. Dette richieste *"...si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo" demandate dalla legge ai consigli comunali"*. Il Ministero dell'Interno ha osservato al riguardo, con parere reso in data 4.02.2008, la particolare rilevanza di tale pronuncia del Consiglio di Stato che non ha solo affermato la legittimità di una disposizione regolamentare dell'ente che impone un modulo in cui sia indicato *il singolo documento amministrativo* che si chiede di conoscere, ma ha soprattutto sostenuto la legittimità del diniego di accesso motivato dalla necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, agli uffici e al personale dell'ente. Di conseguenza le pretese conoscitive dei consiglieri e le evidenti esigenze di funzionalità dell'amministrazione locale giustificano l'adozione da parte dell'ente, di specifiche norme regolamentari per la disciplina del diritto di accesso (C.d.S. Sez.V, citata sent.6960/2006). Alla



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Isernia*

stregua del delineato orientamento giurisprudenziale, richiamato nel citato parere dal Ministero dell'Interno, l'amministrazione locale può adottare nella propria autonomia, con apposite norme regolamentari, temperamenti al diritto di accesso anche al fine di assicurarne l'esercizio nel rispetto delle esigenze dell'attività degli uffici.

Una ulteriore limitazione al diritto d'accesso dei consiglieri è costituita dal rispetto di alcune forme e modalità quali l'obbligo di formulare istanze *"...in maniera specifica e dettagliata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso"* (C.d.S. Sez.V, 2 settembre 2005, n.4471). Il principio è stato ripreso dalla sentenza del TAR Sardegna n. 29 del 12/01/2007, che ha sancito la legittimità del diniego dell'Amministrazione all'accesso di atti (nella specie copia di tutte le ordinanze sindacali e le determinazioni dei responsabili di settore) in presenza di una richiesta palesemente generica. Tuttavia, il Tar trova una soluzione all'indeterminatezza della richiesta del consigliere comunale, statuendo che lo stesso non deve necessariamente *"indicare gli estremi o il contenuto specifico dei documenti richiesti, elementi che può ovviamente non conoscere.....essendo sufficiente - al fine di evitare la genericità della richiesta di accesso - il riferimento ad una determinata e specifica questione oggetto dell'attività amministrativa del Comune..... In tal modo viene individuato e specificato l'oggetto della richiesta di accesso con riguardo ad una specifica pratica amministrativa del Comune, senza che.....sia necessario indicare gli estremi dei documenti o conoscere il contenuto degli stessi, ma evitandosi comunque la genericità della richiesta mediante il richiamo alla pratica amministrativa alla quale il Consigliere è interessato, per cui risulta sufficientemente circostanziata e specificata la questione sostanziale in ordine alla quale si avanza la richiesta di accesso alla relativa documentazione"*.

Un ultimo accenno merita la questione della sopportazione dei costi connessi all'esercizio del diritto di accesso del consigliere, intesi non solo come costo reale per la produzione dei documenti, bensì anche come costo relativo all'impiego del personale ed all'organizzazione dei servizi.

Al riguardo la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio della gratuità del diritto del consigliere di prendere visione o di estrarre copia di atti e documenti, in quanto l'esercizio del diritto in parola attiene alla funzione pubblica e non ad un interesse individuale e privato ed un eventuale rimborso del costo di riproduzione potrebbe incidere negativamente sull'intendimento dei consiglieri di approfondire l'esame di questioni nell'interesse della collettività.

Ciò non esclude che l'Ente locale possa adottare, in sede di regolamento, accorgimenti finalizzati a ridurre i costi sopportati.

Al riguardo si richiama la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie Prot. n. 15900/545/L.142/1 Bis/ 5.10 /n2005/12013/222 EE.LL. che afferma da un lato l'esigenza che *"gli Enti Locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni"* curino *"tutti gli adempimenti a loro carico"*, essendo tenuti *"a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche, materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti"* finalizzati a garantire il diritto di accesso di cui al predetto art. 43, comma 2, del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 (cfr. sul punto la dianzi citata



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Isernia*

decisione di Cons. Stato, Sez. V, 2716 del 2004) e, dall'altro, il "generale dovere della Pubblica Amministrazione di ispirare la propria attività al principio di economicità ... che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali - specie se appartenenti alla stessa amministrazione - sono tenuti, in un clima di leale cooperazione - a modulare le proprie richieste" (cfr. parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 10 dicembre 2002).

Contemperando tali opposte esigenze il Ministero perviene alla conclusione che "soprattutto nel caso in cui il Consigliere Comunale chieda anche l'estrazione di copie di atti, la cui fotoreproduzione comporti, come nella fattispecie, un costo elevato e l'oggettiva difficoltà della mancanza di una strumentazione idonea, si ritiene che l'Ente possa senz'altro prevedere nell'emanando regolamento sulle modalità di accesso agli atti, alcuni precisi temperamenti o modalità alternative rispetto a quelli usuali, come ad esempio quello illustrato (riproduzione delle planimetrie su CD-rom in versione PDF non modificabile) che possano ovviare ai problemi sopra illustrati, assicurando, al contempo, il diritto di accesso del richiedente ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente".

Sostanzialmente alle stesse conclusioni perviene il TAR Veneto (sent. N. 3897/2006) allorché sancisce la legittimità di una norma di un regolamento comunale che dispone: "nel caso in cui le richieste abbiano ad oggetto l'estrazione di copie di atti elaborati, la cui fotoreproduzione comporti un costo elevato, quali ad esempio le tavole dei P.R.G., le tavole di varianti urbanistiche e quant'altro abbia ad oggetto planimetrie di dimensioni consistenti, sono previste modalità alternative quali la riproduzione su CD-rom in formato PDF, non modificabile".

Le indicazioni fornite vogliono costituire un contributo all'interpretazione della normativa in materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri, al fine di limitare le occasioni di conflitto che inevitabilmente coinvolgono le maggioranze e le minoranze all'interno degli enti. E' tuttavia evidente che, al di là delle motivazioni contingenti e delle difficoltà interpretative delle disposizioni di legge che regolano l'ordinamento degli Enti Locali, alla base dei contrasti è rilevabile sempre una esasperazione dei rispettivi poteri, di gestione delle maggioranze e di controllo delle minoranze, aggravata da dissidi personali che finiscono con il prendere il sopravvento sugli obiettivi della gestione e del controllo che devono tendere, ovviamente, al bene della collettività.

E', pertanto, necessario un comune sforzo per riportare la dialettica politica all'interno degli Enti a livelli di corretto e produttivo confronto sui temi di pubblico interesse, evitando pretestuose prese di posizione ed inutili affermazioni di principio che denotano una scarsa propensione alla reciproca collaborazione. Atteggiamenti ispirati alla completa chiusura verso le esigenze della minoranza ovvero diretti esclusivamente a denigrare l'operato della maggioranza, modificano negativamente la valenza dei rispettivi ruoli di governo e di controllo e ledono il principio della pari dignità di tutti i Consiglieri.

Tanto premesso, si confida nella consueta disponibilità delle SS.LL. affinché siano intraprese, nei modi ritenuti più opportuni, iniziative volte ad una uniforme e puntuale applicazione delle richiamate indicazioni.



MINISTERO DELL'INTERNO

*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Isernia*

I sigg. Segretari vorranno portare a conoscenza dei Consiglieri il contenuto della presente nota, assicurando.

F.to **IL PREFETTO**
(D'Agostino)

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come appresso che verrà letto e confermato nella seduta successiva

IL PRESIDENTE

Argentino Pio Mancini

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Daniela Scialdoni

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Reg. Pubbl. n. 225 del 25-11-2010

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal no. 25-11-2010 e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi.

Castel Campagnano, 25-11-2010



L'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
(De Biase Pierina)

IL MESSO COMUNALE

Giuliano Niro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Castel Campagnano, 25-11-2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Daniela Scialdoni

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castel Campagnano,

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Daniela Scialdoni

le.
di
del